



REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2018 - 19

Il presente regolamento ha come fine la condivisione degli ambienti scolastici ed il rispetto per la convivenza di tutti negli stessi, oltre che per l'attività scolastica. Lo stile educativo della scuola è improntato al dialogo chiaro e franco fra tutte le componenti della struttura, al rispetto reciproco e al riconoscimento dell'autorevolezza dell'insegnante.

Art. 1 RAPPORTO CON GLI STUDENTI

ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE

L'ingresso è alle ore 7.55 e l'uscita alle ore 13.20 nei periodi di lezione, oltre che nei casi specifici previsti dall'orario di ogni classe, ovvero espressamente autorizzati dalla scuola e comunicati alle famiglie. L'eventuale rientro pomeridiano, laddove previsto, si tiene dalle 14.30 alle 16.30.

L'orario di inizio lezioni è previsto dalle ore 8.00 e l'accesso in classe è consentito entro le 8.10. Dopo tale orario le porte della scuola saranno chiuse e il ritardo verrà assegnato automaticamente dal registro elettronico. Lo studente in ritardo potrà entrare in classe solo all'inizio della seconda ora (8.50) e solo in via eccezionale – con permesso scritto – entro l'inizio della terza ora (9.45). In ogni caso il *badge* segnalerà l'ingresso e l'uscita realmente effettuato dall'alunno nell'Istituto.

Per gli studenti che svolgono le lezioni fuori sede scolastica, presso la Società Canottieri Vittorino da Feltre l'ingresso è fissato per le ore 8.10.

L'uscita anticipata per gli studenti minorenni sarà consentita solo dopo la fine della quarta ora (11.40) e dovrà essere sempre accompagnata da una richiesta scritta, che la segreteria provvederà ad inserire nel Registro Elettronico.

I minorenni potranno lasciare la scuola solo se accompagnati da un genitore che firmerà l'apposito modulo di richiesta scritta per un permesso di uscita anticipata.

Gli studenti maggioenni potranno usufruire delle uscite anticipate solo dopo aver avuto dai loro genitori un'autorizzazione specifica. Tale autorizzazione, che avrà validità solo per l'anno scolastico in corso, dovrà essere compilata e firmata personalmente dal genitore del ragazzo/a presso la segreteria didattica della scuola.

La richiesta di permesso d'uscita anticipata degli alunni maggioenni dovrà essere presentata al docente della prima ora e mai a ridosso dell'ora di uscita richiesta. Gli studenti maggioenni autorizzati potranno uscire anche prima delle 11.40.



In ogni caso gli alunni sono tenuti a passare il *badge* in corrispondenza dell'apposito rilevatore, in modo da segnalare la propria uscita dall'Istituto e risultare giustamente assenti per la corretta durata.

UTILIZZO DEL BADGE E CONTROLLO PRESENZA IN CLASSE DAL REGISTRO ELETTRONICO

Le giustificazioni scritte firmate dai genitori relative alle assenze e ai ritardi (oltre che i certificati medici per le assenze superiori ai 5 giorni consecutivi – vedi normativa vigente) non sono più contemplate dal presente Regolamento d'istituto.

Si richiamano, pertanto, i genitori ad un controllo assiduo e meticoloso della presenza/assenza dei propri figli a scuola attraverso lo strumento del Registro elettronico che, in tempo reale, tramite il *badge* nominale degli allievi, informa e attesta le presenze, oltre all'andamento del profitto e del comportamento dello studente.

Il *badge* nominale è programmato in base agli orari stabiliti dal presente Regolamento in modo da avvisare in tempo reale docenti e genitori della presenza/assenza degli alunni in classe.

Il Registro elettronico, nel caso in cui non rilevi l'ingresso dello studente, segnalerà il ritardo, il minuto esatto della rilevazione o l'assenza, in questo caso come "non giustificata", richiedendo al genitore la presa visione della situazione del figlio/a.

Gli alunni, d'altro canto, sono tenuti a passare il *badge* in corrispondenza del rilevatore di presenza ad ogni ingresso ed ogni uscita, assicurandosi del segnale sonoro, in modo da accertarsi dell'avvenuta corretta rilevazione. In caso di qualunque anomalia gli alunni sono tenuti a segnalare tempestivamente il malfunzionamento del sistema di rilevazione, essendo essi stessi i primi responsabili della propria presenza/assenza scolastica nei confronti dei genitori.

LIMITE DELLE ASSENZE

Al fine di una giusta considerazione dell'importanza di un'assidua presenza a scuola si ricorda che per poter avere accesso agli scrutini di fine anno e quindi essere ammessi alla classe successiva è necessario che non sia superato il limite massimo di assenze consentito dalla normativa vigente (un quarto del monte ore complessivo, ovvero un massimo di 223 ore nel biennio e di 248 nel triennio).

Per quanto riguarda gli studenti che praticano attività agonistica sportiva, riconosciuta dal CONI, si prevedono permessi speciali per permettere il regolare svolgimento delle gare e/o allenamenti. Chiaramente, nel caso specifico, si attueranno personalizzazioni dell'attività didattica per non compromettere lo svolgimento regolare dell'anno scolastico.

COMUNICAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA



Tutti i voti, i ritardi e le assenze sono segnalati alle famiglie in modo automatico tramite il Registro elettronico. La comunicazione Scuola-Famiglia è dunque totalmente gestibile ed aggiornata tramite il Registro, che è strumento importante per il lavoro svolto dagli insegnanti con le classi (argomenti delle lezioni, compiti domestici, calendario delle verifiche). Di conseguenza, gli alunni e le famiglie sono tenuti a consultarlo regolarmente.

Tramite la specifica sezione del Registro elettronico, è possibile prenotare i colloqui personali con i docenti, il preside e la vicepreside.

Art. 2 – REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni, è necessario richiamare, anzitutto, alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

- A. I genitori, sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono.
- B. La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto con la dovuta autorevolezza gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, ecc..
- C. Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2047 e seguenti del Codice Civile).
- D. Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando, ad esempio, di criticarli in presenza dei figli.

Gli insegnanti, dal canto loro, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e con il



P.T.O.F., interventi collettivi o personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile – Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

La scuola tutta infine, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica e, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente sanzioni, attraverso gli organi competenti ad erogarle con il relativo procedimento.

Tali provvedimenti sono contenuti nel presente documento:

*Il documento, tuttavia, non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma si propone di **introdurre nel nostro Istituto un apparato normativo che consenta alla comunità educante di realizzare un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni.***

Alla luce di tali considerazioni, **i provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa**, tendono a sviluppare e a rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità.

SIGNIFICATO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI¹

- a) Compito preminente della scuola è, come già evidenziato nella premessa, **educare e formare, non punire**. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
- b) La successione delle sanzioni non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- c) Le sanzioni disciplinari sono temporanee e tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, sono *graduate*, proporzionate alle infrazioni e alle conseguenze che da esse derivano e riferite alla situazione personale dell'alunno.

a) ¹ Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.



- d) Le sanzioni disciplinari sono ispirate al **principio della responsabilità personale** e della **riparazione del danno**.
- e) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.
- f) Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo quando possibile le responsabilità di ognuno.
- g) Le sanzioni disciplinari possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola e che abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico.
- h) Le sanzioni disciplinari non sono determinanti nella valutazione del profitto. Esse tuttavia saranno prese in considerazione nell'elaborazione del voto relativo al comportamento e del giudizio di ammissione all'esame.
- i) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- j) La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.
- k) L'alunno sarà ascoltato dal Ds unitamente con il coordinatore di classe anche in assenza del genitore, al fine di poter ottenere fiducia nelle istituzioni e acquisizione della propria capacità autonoma.
- l) Il coordinatore di classe provvederà a prendere in carico le azioni previste dal regolamento. Riunirà il proprio consiglio di classe e con esso valuterà le azioni educative/punizioni da intraprendere al fine di trasformare in azione educativa la forma punitiva intrapresa e contestualmente convocherà il genitore per informarlo dell'accaduto e della azione educativa/punitiva intrapresa.
- m) Nel caso in cui l'alunno e/o i genitori non prendessero seriamente in considerazione il valore delle azioni intraprese dal consiglio di classe, e/o nel caso in cui l'alunno reiteri il proprio comportamento, saranno convocati i genitori, sarà loro notificato l'esclusione da qualsiasi visita o viaggio di istruzione o attività che comporti l'uscita sul territorio e i percorsi educativi di recupero da attivarsi.
- n) Nel caso di azione palesemente scorretta, reiterata, di pericolo nei confronti degli altri discenti componenti la classe e con mancato intervento genitoriale o atteggiamento calunniatorio e/o oltraggioso dei genitori nei confronti del docente o del personale della scuola, il coordinatore provvederà a stilare apposita relazione che verrà inoltrata al DS e successivamente, se necessario, alle Forze dell'Ordine.



- o) Tali mancanze saranno valutate in sede di scrutinio trimestrale.
- p) Competenza del C. di I.: *".....Nel caso di sanzioni che prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, l'istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica..."*

Nella scelta delle sanzioni da irrogare si dovrà considerare la gravità della violazione commessa valutata in rapporto alle circostanze del caso specifico, alle modalità del comportamento, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno e del disagio cagionato e alla situazione personale dello studente e agli eventuali precedenti.

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono stati identificati le tipologie di mancanze.

AREA 1 – COMPORAMENTO

- Rispetto delle regole
- Rispetto delle norme di sicurezza
- Rispetto delle strutture e delle attrezzature

AREA 2 – RAPPORTI CON GLI ALTRI

AREA 3 – FREQUENZA



CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4

- Comma 1):

- **AMMONIMENTO VERBALE (ANNOTAZIONE)** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe (il docente segnala al coordinatore di classe con precisa nota sul registro di classe).
- **AMMONIMENTO SCRITTO (COMUNICAZIONE/AVVISO)** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe (il docente segnala al coordinatore di classe con precisa nota sul registro di classe).
- **AMMONIMENTO SCRITTO (NOTA DISCIPLINARE)** (riportato sul Registro di Classe) da parte del Ds.

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 4 giorni (Art. 4 - Comma 8): viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9): si tratta di un provvedimento erogato solo nel caso di gravi reati o di pericolo per l'incolumità delle persone. Viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 - comma 9bis): irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter): irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007.



TIPOLOGIA DI MANCANZE

AREA 1 – COMPORTAMENTO	
RISPETTO DELLE REGOLE	
a)	Mancanza del materiale necessario allo svolgimento dell'attività didattica o dei compiti a casa
b)	Interruzioni e/o interventi inopportuni durante le attività didattiche
c)	Uscita dall'aula senza permesso (per es. al cambio dei docenti)
d)	Prolungata e immotivata permanenza fuori dall'aula
e)	Corse/urla all'interno della scuola
f)	Uscita caotica e disordinata in caso di spostamento all'interno della scuola e/o alla fine delle lezioni
g)	Utilizzo di abbigliamento inadatto al decoro dell'istituzione
h)	Utilizzo di oggetti di uso non scolastico che possono essere motivo di distrazione nello svolgimento delle lezioni e/o fonte di pericolo per la propria e l'altrui incolumità
i)	Manomissione e/o falsificazione di atti pubblici.
j)	Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamato dall'atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA	
k)	Lancio di oggetti non contundenti / contundenti
l)	Spinte pericolose e volontarie ai compagni
m)	Violazione involontaria / volontaria delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d'Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico _ ad es. Uscita NON AUTORIZZATA sui terrazzi
n)	Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto
o)	Introduzione nella scuola di sostanze pericolose (petardi, alcolici, stupefacenti, ecc.) e di oggetti atti a recare offesa (coltelli, bastoni, ecc.);
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	
p)	Imbrattamento locali della scuola o parte di essi (banchi, sedie, muri ...)
q)	Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente
r)	Mancato utilizzo dei cestini per i rifiuti
s)	Comportamento negligente nell'uso di particolari attrezzature, arredi, materiale scolastico
t)	Danneggiamento volontario / non volontario di attrezzature di laboratorio o materiali



	didattici
u)	Danneggiamento volontario / non volontario di attrezzature, arredi o materiali scolastici
v)	Provocazione volontaria / non volontaria di danneggiamenti strutturali e pericolosi per l'incolumità della comunità scolastica



AREA 1 – COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE REGOLE SCOLASTICHE

	COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI PREVISTE	ORGANO COMPETENTE
a	Mancanza del materiale necessario al normale svolgimento dell'attività didattica. Mancanza di compiti a casa.	Richiamo verbale Se reiterato comunicazione alla famiglia in forma scritta	Docente, informandone il Coordinatore di classe Coordinatore di classe
b	Interruzioni e/o interventi inopportuni durante le attività didattiche	Ammonimento scritto sul registro di classe	Docente, informandone il Coordinatore di classe Coordinatore di classe
c	Uscita dall'aula senza permesso (per es. al cambio dei docenti)	Se reiterato (e secondo i casi): - Comunicazione scritta alla famiglia - Convocazione genitori - Ammonimento scritto (riportato sul registro di classe) da parte DS - Convocazione del CdC - Sospensione dalle lezioni fino a 3 Giorni con obbligo di frequenza e - Svolgimento dei compiti personalizzati valutati informa autonoma e/o lavori in Istituto a favore della comunità scolastica -	DS
d	Prolungata e immotivata permanenza fuori dall'aula		Consiglio di Classe
e	Corse/urla all'interno della scuola		
f	Uscita caotica e disordinata in caso di spostamento all'interno della scuola e/o alla fine delle lezioni		
g	Utilizzo di abbigliamento inadatto al decoro dell'istituzione		



<p>k Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici durante le ore di attività didattica che non configuri reato in funzione delle norme di cui al D.Lgvo 196/2003 come richiamato dall'atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007.</p>		
<p>Caso 1 <i>Lo studente ha il cellulare e/o il dispositivo in mano o sul banco durante l'orario scolastico o durante i corsi pomeridiani anche facoltativi.</i></p>	<p>Caso 1 1° volta: Avviso scritto 2° volta: Nota disciplinare sul registro di classe controfirmata dal DS o suo delegato, ritiro del cellulare e/o dispositivo <u>spento</u> da consegnare alla segreteria in busta chiusa, consegna al genitore a fine giornata. Qualora il genitore dichiara di essere impossibilitato a ritirare il cellulare, lo stesso sarà riconsegnato all'alunno a fine giornata.</p>	<p>Dirigente CONSIGLIO DI CLASSE</p>
<p>Caso 2 <i>Utilizzo improprio del cellulare (video riprese ad uso personale/social...) durante l'orario scolastico (compresi corsi pomeridiani anche facoltativi) in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza.</i></p>	<p>Caso 2 1 volta: Ritiro immediato del cellulare, che sarà custodito spento e in busta chiusa per essere riconsegnato ai genitori al termine delle lezioni. Nota sul registro di classe controfirmata dal DS o da un suo delegato, che sarà da controfirmare da un genitore. 2 volta: Ritiro immediato come sopra, conseguente adozione di provvedimenti disciplinari: sospensione (graduale a seconda della decisione del consiglio), abbassamento della valutazione del comportamento, esclusione dalla partecipazione a viaggi o uscite o visite d'istruzione.</p>	<p>delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari modulandone la sanzione.</p>



USO DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI ²

Dall'anno scolastico in corso la scuola si è dotata di uno strumento (tasca YONDR) che impedirà l'attivazione dei telefoni cellulari durante le ore di lezione. Suddetti dispositivi vengono consegnati ai ragazzi all'inizio dell'anno scolastico personalmente, e regolarmente censiti.

Il professore della prima ora ritirerà i cellulari e li riporrà nell'apposita tasca, secondo la procedura illustrata durante l'incontro di presentazione dei dispositivi.

È vietato l'utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici durante le attività scolastiche e anche nelle attività altre in cui siano coinvolti alunni nella scuola (corsi di recupero, corsi facoltativi, **compreso l'intervallo**).

L'uso delle tecnologie a scuola è altresì consentito esclusivamente nel caso in cui il Consiglio di Classe o i singoli docenti lo autorizzino per fini didattici o necessità didattiche chiaramente espresse e condivise tra docenti. Il divieto di utilizzare il cellulare in classe è da intendersi rivolto a tutti (personale docente, non docente e alunni).

IL DIVIETO È COSÌ REGOLAMENTATO:

- a. È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) durante le attività didattiche, in tutti i locali della scuola.
- b. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e opportunamente custoditi e depositati nelle apposite tasche YONDR, giammai sul banco né tra le mani. Ciascun alunno è responsabile della propria tasca YONDR, e nel caso di smarrimento o danneggiamento è tenuto al risarcimento della somma di € 25.
- c. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.
- d. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc.), la stessa sarà ritirata e rifatta in altra data singolarmente.
- e. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone ad uso personale.
- f. Durante i viaggi d'istruzione o le uscite didattiche, il docente accompagnatore stabilirà degli accordi chiari con gli alunni per regolamentare l'uso degli apparecchi in loro possesso a seconda del contesto in cui le attività didattiche - educative si svolgono.
- g. La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da regolamento di disciplina allegato.

² RIFERIMENTI NORMATIVI

- ❖ Il DPR n.249 del 24/06/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti";
- ❖ Il DM n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- ❖ Il DM n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche"; La circolare n° 362 del 25 Agosto 1998 " Uso del telefono cellulare nelle scuole";

Le Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo



- h. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli (minorenni) nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge (si allegano in calce al documento i riferimenti legislativi) oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.
- i. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici.

Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno materia di valutazione disciplinare.

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, **qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e/o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.**

I divieti e le relative sanzioni, si estendono anche a tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni.



AREA 1 – COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE

a	Lancio di oggetti non contundenti / contundenti	<p>Secondo gravità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ammonimento scritto sul registro di classe + comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione genitori - Ammonimento scritto (riportato sul registro di classe) da parte DS + comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione genitori - Convocazione del CdC --Sospensione dalle lezioni fino a 5 Giorni con obbligo di frequenza e Svolgimento dei compiti personalizzati valutati in forma autonoma e/o lavori in Istituto a favore della comunità scolastica -Allontanamento dalle lezioni per un Periodo superiore ai 5 giorni fino ad un massimo di 15 giorni e svolgimento di compiti personalizzati valutati in forma autonoma; o, in alternativa, lavori in Istituto a favore della comunità scolastica - Esclusione da attività parascolastiche (uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione. -Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni- Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato 	<p>Docente, informandone il Coordinatore di classe</p> <p>Coordinatore di classe</p> <p>DS</p> <p>Consiglio di Classe</p> <p>Organo di Garanzia</p>
b	Spinte pericolose e volontarie ai compagni		
c	Violazione involontaria / volontaria delle norme sulla sicurezza fissate dal Piano d'Istituto ovvero dal Dirigente Scolastico		
d	Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto		
e	Introduzione nella scuola di sostanze pericolose (petardi, alcolici, stupefacenti, ecc.) e di oggetti atti a recare offesa (coltelli, bastoni, ecc.);		

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

a	Imbrattamento locali della scuola o parte di essi (banchi, sedie, muri ...)	<p>Ammonimento scritto sul registro di classe</p> <p>Se reiterato comunicazione alla famiglia in forma scritta</p>	<p>Docente, informandone il Coordinatore di classe</p> <p>Coordinatore di classe</p>
b	Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente		
c	Mancato utilizzo dei cestini per i rifiuti		



d	Comportamento negligente nell'uso di particolari attrezzature, arredi, materiale scolastico	Se reiterato e secondo gravità: - Ammonizione scritta sul registro di classe + comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione genitori - Ammonizione scritta (riportato sul Registro di classe) da parte DS + Comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione genitori	Docente, informandone il Coordinatore di classe Coordinatore di classe
e	Danneggiamento volontario / non volontario di attrezzature e materiali didattici e di laboratorio	Convocazione del CdC - Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni con obbligo di frequenza e svolgimento dei compiti personalizzati valutati informa	
f	Danneggiamento volontario / non volontario di attrezzature, arredi o materiali scolastici	autonoma e/o lavori in Istituto a favore della comunità scolastica - Allontanamento dalle lezioni per un Periodo superiore ai 5 giorni fino ad un massimo di 15 giorni e svolgimento di	
g	Provocazione volontaria / non volontaria di danneggiamenti strutturali e pericolosi per l'incolumità della comunità scolastica	compiti personalizzati valutati in forma autonoma; o, in alternativa, lavori in Istituto a favore della comunità scolastica. - Esclusione da attività parascolastiche (uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione. - Riparazione del danno - Risarcimento da parte della famiglia ai danni provocati. - Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato	



AREA 2 – RAPPORTI CON GLIALTRI

a)	Offese, insulti, intimidazioni, termini volgari rivolti a studenti, a docenti e/o ad operatore scolastico che avvengano con modalità verbali e/o scritte e/o iconiche anche attraverso i moderni strumenti di comunicazione (social network, twitter, facebook, whatsApp, ecc)
b)	Non rispetto di beni altrui
c)	Spinte pericolose ai compagni
d)	Ricorso alla violenza verbale o alle minacce durante discussione con compagni
e)	Episodi di violenza tra alunni all'interno o all'esterno della scuola
f)	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
g)	Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti.
h)	Propaganda di discriminazione nei confronti di altre persone
i)	Foto o registrazioni video/audio in violazione della privacy come richiamata dal D.L. gvo 196/2003 come richiamato dall'atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007.
j)	Furto
k)	Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui
l)	Atti di bullismo / molestie

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI		SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
a	Offese verbali, insulti, termini volgari rivolti a studenti, a docenti o ad operatore scolastico	Ammonimento scritto sul registro di classe Se reiterato:	Docente Consiglio di Classe
b	Non rispetto di beni altrui	- Comunicazione alla famiglia in Forma scritta e Consiglio di Classe straordinario	
c	Spinte pericolose ai compagni	Ammonimento scritto sul registro di classe	Docente DS Consiglio di Classe e C.I.
d	Ricorso alla violenza verbale o alle minacce durante discussione con compagni	Se reiterato: - Comunicazione scritta alla famiglia	
e	Episodi di violenza tra alunni all'interno o all'esterno della scuola	- Convocazione genitori - Ammonimento scritto (riportato Sul registro di classe) da parte DS	
f	Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui	- Convocazione del CdC - Sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni con obbligo di frequenza e	
g	Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti.	svolgimento dei compiti personalizzati valutati informa autonoma e/o lavori in Istituto a favore della comunità scolastica	
h	Propaganda di discriminazione nei confronti di altre persone	Per i comportamenti gravi , secondo i	



i	Foto o registrazioni video/audio in violazione della privacy come richiamata dal D.Lgvo 196/2003 come richiamato dall'atto di indirizzo del MPI del 15/3/2007 e dalla Direttiva n. 104 del 30/11/2007.	casi e in compendio al precedente: <ul style="list-style-type: none">- Esclusione da attività Parascolastiche (uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione)- Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 5 giorni fino ad un massimo di 15 giorni e svolgimento di compiti personalizzati valutati in forma autonoma; o, in alternativa, lavori in Istituto a favore della comunità Scolastica.- Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni.- abbassamento della valutazione Del comportamento- Esclusione dallo scrutinio finale Ovvero non ammissione all'Esame di Stato- Segnalazione agli Organi di legge anche per eventuali profili penali
j	Furto	
k	Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui	
l	Atti di bullismo / molestie	



AREA 3 – FREQUENZA

- | | |
|----|--|
| a) | Ritardi brevi e uscite anticipate reiterati |
| b) | Ritardi oltre i 10 minuti di inizio attività didattica |
| c) | Assenze non giustificate |
| d) | Elevato numero di assenze |

AREA 3: FREQUENZA

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Ritardi brevi e uscite anticipate reiterati	Richiamo verbale Se reiterato comunicazione alla famiglia	Docente
Ritardi oltre i 10 minuti di inizio attività didattica		
Assenze non giustificate	Fino a tre mancanze: annotazione sul registro di classe. Dalla quarta mancanza: comunicazione alla famiglia che dovrà giustificare di persona	
Elevato numero di assenze	Valutabile ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico	Coordinatore DS Consiglio di Classe



POSSIBILI TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ/PERCORSI EDUCATIVI DI RECUPERO E DI RESPONSABILIZZAZIONE DELLO STUDENTE

Su proposta del Coordinatore di classe e/o del Consiglio di classe, è possibile anche convertire la sospensione o integrarla con attività di valore pedagogico - educativo e/o in favore della comunità scolastica, e, tali attività, dovranno essere commisurate all'entità della violazione commessa.

- Collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoroutile;
- **Pulizia** dei locali imbrattati, danneggiati o altro;
- **Riordino** dei locali della scuola;
- Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili;
- Aiuto alle persone diversamente abili nella fruizione degli spazi della scuola;
- **Sanzioni pecuniarie** commisurate al danno
- Produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola;
- Intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica oppure quanto deciderà il consiglio di classe utilizzando il fine educativo della riparazione del danno.
- ecc.



Art. 3 DOCENTI

FORMAZIONE – PROFESSIONALITÀ – COLLEGIALITÀ DEI DOCENTI

1. Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico - didattico, come previsto dall'art. 1 del D.lg 16 aprile 1994 n. 297: "nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente".
2. L'esercizio di tale libertà comporta il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione professionale che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica.
3. La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo **stile di lavoro collegiale** previsto dalla nostra scelta didattica, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di raccordi sul piano pluri-multi-inter-disciplinare, sia a livello di *team* che negli organismi collegiali (Consiglio di interclasse/intersezione/di classe e Collegio dei Docenti).
4. Lo stile di lavoro basato sulla collegialità, sulla condivisione e sulla pratica della progettazione è favorito da numerose modalità di incontro che coinvolgono gli insegnanti a diversi livelli:
 - a livello **istituzionale** nel Collegio Docenti;
 - a livello della **gestione educativa e didattica** nella programmazione modulare di *team*;
 - a livello **interistituzionale** (con le famiglie, con gli operatori socio – sanitari delle ASL e con altri operatori del territorio)

Gli insegnanti sono infine tenuti a **comunicare e confrontarsi** fra loro in termini di esperienze e competenze per migliorare la qualità dell'azione formativa, mostrando **disponibilità al cambiamento** in base alle risposte e ai bisogni rilevati negli alunni, nelle famiglie e nel territorio. In tale prospettiva l'aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere essenziale della professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia delle tematiche psicopedagogiche e didattiche. E'importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti della scuola, tra docenti e alunni)



avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli e delle funzioni, nel segno del rispetto dell'altro, della comprensione e del reciproco riconoscimento.

Nello specifico è necessario che ogni docente:

- Garantisca la sua presenza ai consigli di classe, ai collegi docenti, ai consigli di istituto ed in generale a tutte le riunioni degli organi collegiali scolastici, così come previsto dalla vigente normativa, nonché alle riunioni per dipartimento ed aree didattiche;
- Fornisca la propria disponibilità in occasione degli Esami di Stato, non solo come commissario interno, qualora designato dal consiglio di classe, ma anche per servizi coadiuvanti di assistenza e di supporto connessi all' esame stesso;
- Assicuri l' aggiornamento regolare e sistematico del registro elettronico, id est provveda a firmare le presenze, registrare le assenze, inserire gli argomenti spiegati, i voti dei colloqui orali e delle verifiche scritte, annotare i compiti assegnati come esercizi a casa ed in generale tutte le comunicazioni con le famiglie ritenute rilevanti;
- Si mantenga sempre informato circa la situazione degli studenti inclusi nella disciplina bes al fine di garantire un orientamento comune ed una modalità operativa condivisa da parte di tutti i colleghi;
- Provveda ad una regolare verifica delle comunicazioni inserite nella bacheca comune;
- Sia disponibile ad attività di recupero e sostegno, qualora richiesto dagli studenti;
- Disponga, qualora coordinatore di classe, in collaborazione con il segretario di classe, per la regolare e tempestiva redazione, nonché conservazione di tutti i verbali e certificati inerenti l'attività della classe stessa secondo le modalità previste dalla legge;
- Si impegni a richiedere i permessi previsti dal CCNL per le effettive motivazioni ivi previste, al fine di non stravolgere la gestione organizzativa della scuola;
- Si impegni a collaborare con i colleghi per la programmazione delle attività didattiche, che da quest'anno – come noto e come previsto nel progetto educativo inserito nel POFT di istituto - non saranno più individualizzate per singolo docente, ma basate su un asse interdisciplinare e finalizzate all' acquisizione di un sapere per competenze, così come espressamente richiesto dalla legge 107/2015;



LICEO SCIENTIFICO
SAN BENEDETTO
Piacenza

LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO, parità n. 224 del 27/06/17
LICEO SCIENTIFICO OP. SCIENZE APPLICATE, parità n. 212 del 25/11/04

- Anche l'orario di lavoro rispetterà questa impostazione metodologica, discostandosi dalla formulazione tradizionale. Al proposito rimando alle tabelle specifiche, che i vari docenti sono chiamati ad osservare



RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

1) VIGILANZA SUGLI ALUNNI

L'esercizio della vigilanza va inteso culturalmente ed operativamente non solo come semplice esercizio di custodia ma anche come predisposizione di un contesto educativo che favorisca l'acquisizione e lo sviluppo di una cultura della sicurezza.

- a. L'obbligo di sorveglianza da parte dei docenti copre tutto l'arco di tempo in cui gli alunni sono affidati all'istituzione scolastica, fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate.
- b. La responsabilità per la Pubblica Amministrazione sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva, facendo rientrare anche la ricreazione, lo spostamento da un locale all'altro della scuola, il servizio di mensa, le "uscite" e i viaggi di istruzione.
- c. L'intensificazione della vigilanza va esercitata in quelle circostanze della vita scolastica in cui gli alunni sono "in movimento" (intervalli, cambio d'ora, uscite e visite didattiche, attività ricreative, ecc.).
- d. Il docente ha il compito di vigilanza degli alunni senza soluzione di continuità. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 2007 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli art. 2047 e 2048 Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
- e. La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
- f. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico



non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

- g. La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, salvo quando sono previsti progetti, attività, seminari, occasioni nelle quali la classe viene affidata, temporaneamente, ad un Tutor (esterno, od interno) referente del progetto in corso.
- h. Allorquando sono organizzate attività che prevedono la formazione di gruppi di alunni provenienti da più sezioni, il docente che conduce l'attività è anche responsabile della vigilanza. Nei casi in cui sono realizzate attività che prevedono la partecipazione di esperti esterni, i docenti sono sempre presenti ed in qualunque momento possono chiedere all'esperto di interrompere o di modificare l'attività svolta se ravvisano rischi per l'incolumità degli alunni. Allorquando sono programmate attività che prevedono la contemporanea presenza di due o più docenti, questi ultimi sono corresponsabili della vigilanza degli alunni.

2) VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

- a. Gli insegnanti devono garantire una costante vigilanza sugli alunni per tutto il periodo in cui questi ultimi sono loro affidati: durante i momenti d'entrata e uscita da scuola, durante le attività educative o didattiche in tutti i locali della scuola, sia, infine, nelle visite guidate al di fuori delle pertinenze scolastiche, a piedi o con mezzi di trasporto.
- b. Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi: in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con disposizione regolata dei banchi, distanza adeguata dai davanzali, degli zaini e del materiale atta a consentire l'ottimale controllo da parte dell'insegnante, ad agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno, a garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima del corpo docente al fine di tutelare alunni portatori di handicap dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto.
- c. Quando gli alunni si trasferiscono per qualche lezione specifica o per lezioni tenute in altri locali (palestra, laboratori, biblioteca, atrio), devono attendere in aula l'insegnante preposto e avviarsi con il docente in ordine e in silenzio. Per particolari esigenze gli alunni possono spostarsi nell'edificio sotto la vigilanza di un collaboratore scolastico.
- d. L'utilizzo dei **laboratori** viene regolamentato appositamente dai responsabili dei rispettivi settori.



- e. E' compito dei docenti che ricorrono ai laboratori adottare procedure corrette nell'utilizzo degli strumenti e dei dispositivi e segnalare ai responsabili di settore eventuali disfunzioni.
- f. Tutto il materiale didattico – ivi incluso quello di facile consumo – deve essere messo a disposizione degli alunni solo se conforme a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti, ivi incluse quelle relative all'atossicità dei materiali stessi.

3) VIGILANZA DURANTE INTERVALLO

- a. Il docente presente in classe all'inizio dell'intervallo è responsabile della sorveglianza durante l'intervallo. Non è pertanto consentito ai docenti in sorveglianza di recarsi altrove a qualunque titolo. **Saranno da controllare con particolare attenzione gli accessi (interdetti) ai terrazzi.** E' vietato mandare gli alunni a svolgere compiti in qualunque laboratorio senza sorveglianza.
- b. L'intervallo è fruito in due periodi, di 10 minuti ciascuno, alle 9.40 ed alle 11.30. Durante l'intervallo, il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni, anche con riferimento all'uso dei servizi igienici: gli alunni potranno recarsi ai servizi, uno alla volta, in maniera da evitare danni a persone e cose.
- c. La vigilanza del personale ausiliario durante l'intervallo favorisce un utilizzo ordinato dei servizi igienici, dei corridoi e degli atri.

4) SORVEGLIANZA NEL CAMBIO DELL'ORA

Non essendo possibile che gli alunni siano sempre in presenza di un adulto e sussistendo la necessità di cambiare aula al cambio dell'ora dei docenti, per ridurre al minimo i rischi legati alla mancanza di sorveglianza/vigilanza è necessario attenersi alle seguenti regole.

Al suono della campana:

- a. I docenti che terminano il servizio o hanno un'ora libera devono attendere il docente che deve entrare in classe per l'ora successiva.
- b. I docenti che prendono servizio o hanno avuto un'ora libera si devono portare alla classe nella quale prendono servizio come da orario, possibilmente con qualche minuto di anticipo sull'ora di suono della campana.
- c. I docenti in classe devono terminare la lezione al suono della campana e **NON ATTARDARSI.**
- d. Ciascun docente deve essere informato, tramite l'orario settimanale della classe affisso ad ogni porta dell'aula, sull'insegnante che deve dare il cambio.



- e. I docenti in classe, prima di lasciare l'aula e se i colleghi dell'ora successiva non sono ancora arrivati, dispongono la chiusura delle finestre e intimano agli studenti di non avvicinarsi ai terrazzi nè al registro elettronico.
- f. I docenti in classe, prima di lasciare l'aula si accertano di essere usciti dal registro elettronico.
- g. Se è presente l'insegnante di sostegno, possono allontanarsi dalla classe, anche se il collega dell'ora dopo non è ancora arrivato.
- h. Gli spostamenti tra le varie classi devono essere compiuti celermente in modo da lasciare meno tempo possibile le classi in una condizione di sorveglianza ridotta.
- i. Se il docente ritiene che la situazione in classe non sia del tutto priva di rischi, non dovrebbe allontanarsi per andare nell'altra classe, anche in caso di ritardo prolungato dell'insegnante a cui dovrebbe passare "in consegna" gli alunni, anche se ciò comporta conseguenze negative sul piano della didattica. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'insegnante al suono della campana non sarebbe contrattualmente obbligato a trattenersi nell'istituto scolastico. In questi casi è bene far presente alla Dirigenza il problema e chiedere di permettere di provvedere all'affidamento dei minori.
- j. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richiede e, in particolar modo, nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
- k. L'allontanamento dall'edificio scolastico non deve avvenire PER NESSUN MOTIVO (ad eccezione degli alunni muniti di permesso scritto firmato dai genitori o di autorizzazione specifica all'uscita) prima del suono della campanella, alle ore 13.20, nemmeno nelle giornate di attività scolastica e sportive presso la sede "Società Canottieri Vittorino da Feltre"